

Allegato "B" all'atto in data 25 maggio 2021 n. 54375/19812 di repertorio a rogito Notaio Monica Scaravelli.

STATUTO MutuAll Società di Mutuo Soccorso ETS
COSTITUZIONE – SEDE- DURATA - SCOPI

ART.1

Denominazione

È costituita una società di Mutuo Soccorso denominata "MutuAll Società di Mutuo Soccorso Ente del terzo Settore" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "**MutuAll SMS - ETS**" (di seguito anche "**MutuAll**" o "**Società**").

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" all'interno della denominazione dell'Associazione potranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo dopo l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

MutuAll acquisisce personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni, quale società di Mutuo Soccorso ed è disciplinata, oltre che dalla suddetta legge, dalle vigenti norme in materia di società di mutuo soccorso, dal D.Lgs. 117/2017 (di seguito anche "**Codice del Terzo Settore**") e dal presente statuto.

All'atto dell'iscrizione nel registro del terzo settore alla denominazione suindicata si intenderà aggiunto l'acronimo "ETS" in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 2

Sede e durata

MutuAll ha sede in Milano. Eventuali variazioni della sede sociale nell'ambito del Comune di Milano potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La sua durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Possono essere nominati incaricati di zona ed istituiti uffici di rappresentanza, comitati, nonché altri organi rappresentativi anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale della MutuAll, uffici amministrativi e dipendenze in genere.

ART. 3

Scopi e oggetto

MutuAll è retta dai principi della mutualità, è senza fini di lucro e ha come scopo la solidarietà di mutuo soccorso, in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto dei principi mutualistici.

Espleta le proprie attività a favore dei soci ed eventualmente dei loro familiari conviventi, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

MutuAll si propone pertanto, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886, la realizzazione di attività mutualistiche, in forma diretta o indiretta, anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati, attraverso l'erogazione di assistenze sanitarie a carattere integrativo o sostitutivo di quella garantita dal servizio sanitario nazionale e da altre pubbliche istituzioni, economiche e sanitarie.

MutuAll nello svolgimento della propria attività si propone tra l'altro:

- a) di erogare ai soci sussidi in caso di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili e imprevedibili eventi;
- b) di erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi, la cura, e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;
- c) di erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- d) garantire prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria, sia in forma indiretta (riconoscendo sussidi e rimborsi), sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo gestire presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
- e) di svolgere, in accordo eventuale con organizzazioni sindacali o/e associazioni di categoria, oppure in modo autonomo, un'attività di assistenza sanitaria e prevenzione delle malattie, rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente a MutuAll, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale come previsto dalle leggi vigenti;
- f) di partecipare e promuovere, nei settori dell'educazione sanitaria e mutualistica della cultura e del tempo libero, iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e le loro famiglie;
- g) di diffondere e rafforzare i principi della mutualità della cooperazione e i legami di solidarietà tra i soci nonché tra questi ultimi e altre persone bisognose di aiuto e di conforto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del Consiglio di Amministrazione;
- h) di promuovere ogni altra iniziativa che si rendesse conveniente o necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

Per la realizzazione di quanto previsto nei punti precedenti del presente articolo, MutuAll potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente statuto.

In particolare MutuAll, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:

1. stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
2. aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che svolgono attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati da MutuAll stessa.
3. partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l'esplicazione di determinati servizi;
4. istituire e gestire fondi integrativi sanitari ed altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla legge;
5. stipulare convenzioni e accordi con aziende, associazioni, sindacati, gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
6. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.
7. aderire ad organismi associativi, di rappresentanza e sindacali a livello internazionale, nazionale o locale.

Le norme e i limiti relativi alle prestazioni sociali saranno precisati nei

regolamenti di MutuAll.

SOCI

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta.

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta dell'interessato, ed è condizionata al versamento, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, della eventuale quota di ammissione e dei contributi sociali di cui all'art. 5.

Il vincolo sociale è sospeso nei casi di morosità stabiliti dai regolamenti.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

SOCI ONORARI

Per particolari meriti nel raggiungimento delle finalità sociali, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea potrà nominare soci onorari. Trattasi di qualifica puramente onorifica. I soci onorari, potranno assistere alle assemblee pure essendo privi del diritto di voto salvo siano anche soci ordinari.

SOCI CONVENZIONATI ASSISTITI

Sono soci convenzionati assistiti i lavoratori subordinati o parasubordinati iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi, ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, regolamenti o accordi aziendali sia attribuito il potere o la facoltà di affidare a MutuAll l'assistenza, come previsto dal precedente art. 3, dei lavoratori medesimi ed eventualmente dei loro familiari.

L'adesione dei soci convenzionati assistiti è disciplinata da un'apposita convenzione stipulata tra MutuAll e l'ente di cui al comma precedente.

Lo status di socio convenzionato assistito viene acquisito automaticamente, salvo espressa rinuncia del dipendente, con la stipula della convenzione di cui sopra e termina con il termine della stessa convenzione. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, il socio convenzionato assistito ha gli stessi diritti e doveri del socio ordinario ivi compreso il diritto individuale di recedere.

SOCI SOSTENITORI

Fanno parte della categoria dei soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, le Società e gli Enti, pubblici o privati, riconosciuti o meno, che effettuano conferimenti di risorse per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'ammissione a socio sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta dell'interessato e condizionata al versamento di almeno 10.000,00 (diecimila) euro e della eventuale quota di ammissione.

Il capitale conferito dal socio sostenitore non dà luogo ad alcun interesse o altro utile di qualsivoglia natura.

ALTRI SOCI

Possono divenire soci di MutuAll altre società di mutuo soccorso. In questo caso i membri persone fisiche di tali società beneficeranno di prestazioni rese da MutuAll. Possono divenire soci di MutuAll anche casse di assistenza e i fondi sanitari integrativi di cui all'art. 3 punto 4 del presente Statuto in rappresentanza dei loro iscritti.

L'adesione di altre società di mutuo soccorso, casse di assistenza e di fondi sanitari integrativi avverrà attraverso la stipula di una convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

Obblighi dei soci

Ogni socio ha l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto e i regolamenti che riguardano la categoria o il gruppo di appartenenza;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di ammissione ed i contributi sociali come deliberati dal Consiglio di Amministrazione in relazione al programma di assistenza prescelto.

ART. 6

Scioglimento del vincolo

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 7

Recesso

Il socio può recedere da MutuAll dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Fino a tale data il socio è impegnato al pagamento del contributo.

Il socio può recedere anche da una sola delle varie assistenze erogate da MutuAll e previste dai regolamenti, salvo diversa disposizione adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Le singole convenzioni con aziende, enti, fondi e altre società di mutuo soccorso possono prevedere una diversa modalità di recesso.

ART. 8

Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 c.c. ed in particolare verso i soci:

- a) che non osservino le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto sociale;
- b) che senza giustificato motivo si rendano morosi nel versamento dei

contributi;

c) verso i soci che siano condannati per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbiano simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni o che abbiano commesso atti gravemente dannosi per MutuAll.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto.

L'esclusione ha effetto immediato. I soci esclusi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali, ove dovuti, relativi all'esercizio durante il quale è stato adottato il provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorrendo alla procedura arbitrale di cui all'art. 30 del presente statuto.

ART. 9

I versamenti dei soci effettuati per la quota di ammissione e per i contributi sociali sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento di MutuAll o in caso di morte, o di recesso od esclusione da MutuAll, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla MutuAll.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO

ART.10

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferisce o entro e non oltre i 180 giorni nei casi previsti dall'articolo 2364 del codice civile.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 11

Il bilancio consuntivo dell'esercizio è comunicato, con la relazione ed i documenti giustificativi, dagli Amministratori all'organo di controllo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dell'organo di controllo, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché è approvato.

I Soci possono prenderne visione.

ART. 12

Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente.

In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura dei contributi sociali oltre alla quota di ammissione, intesa quale rimborso delle spese amministrative relative alla ammissione dei soci.

L'eventuale modifica dei contributi decorre dal primo giorno dell'anno cui il bilancio preventivo stesso si riferisce.

ART. 13

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria.

Le disponibilità finanziarie, fatte salve le eventuali diverse prescrizioni legislative, sono impiegate in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in depositi presso casse postali, istituti bancari o finanziari di prim'ordine.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, una parte delle disponibilità potrà essere impiegata in acquisto di immobili, in titoli emessi da Enti pubblici o privati (preferibilmente cooperativi), da società commerciali e da Istituti di Credito che diano pieno affidamento per la solidità della struttura economica e la serietà degli scopi perseguiti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire fondi di riserva, fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che MutuAll ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

I conferimenti dei Soci Sostenitori sono evidenziati nello stato patrimoniale del bilancio.

ART. 14

Risultato economico

La differenza attiva di bilancio è integralmente accantonata nei fondi di garanzia; la eventuale differenza passiva può essere coperta dalle riserve e, qualora l'assemblea decidesse diversamente, deve essere pareggiata con i contributi supplementari deliberati dall'assemblea stessa.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita di MutuAll, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI

ART. 15

Sono organi di MutuAll:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) l'organo di controllo.

ART. 16

Assemblee

Le assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione ha luogo a cura del Consiglio d'Amministrazione mediante pubblicazione sul sito web di MutuAll o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Alle assemblee sono convocati tutti gli iscritti nel libro dei soci.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno dieci giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Il Consiglio d'Amministrazione può usare, in aggiunta a quanto sopra previsto, qualsiasi altra forma di pubblicità allo scopo di meglio diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 17

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo, il bilancio sociale e la relazione del Consiglio;
- b) nomina il Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina l'organo di controllo;
- d) determina il compenso eventualmente dovuto agli Amministratori e dovuto ai componenti l'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
- f) su proposta del Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario con il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- g) tratta tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in sede straordinaria decide sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento di MutuAll, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo i casi previsti dal Codice civile per i quali il suddetto termine diviene di 180 giorni.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è convocata dal Consiglio d'Amministrazione quando lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo nei casi previsti dalla legge o da almeno un decimo dei soci.

ART. 18

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti a libro Soci, che siano in regola con il versamento dei contributi dovuti a qualsiasi titolo a MutuAll e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio munito di delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora i Soci siano in numero inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora il numero dei Soci non siano inferiore a cinquecento.

Non possono essere delegati né gli Amministratori, né i membri dell'organo di controllo e salvi gli altri divieti di legge.

I rappresentanti dei soci persone giuridiche, di cui al precedente art. 4, non possono rappresentare altri soci, né delegarne.

ART. 19

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati, purché in numero non inferiore al doppio dei Consiglieri in carica.

ART. 20

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono normalmente assunte mediante alzata di mano.

ART. 21

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal Presidente eletto dall'Assemblea che nomina un Segretario e, se necessario, due o più scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ART. 22

Quando MutuAll ha almeno 3.000 soci, l'Assemblea può essere costituita da delegati eletti in assemblee parziali.

Il regolamento di attuazione del presente articolo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà comunque uniformarsi alle seguenti indicazioni:

- a) le assemblee parziali sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a quest'ultima;
- b) le assemblee parziali sono convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale tramite le sezioni;
- c) la data di convocazione dell'ultima delle singole assemblee parziali deve precedere di almeno 3 (tre) giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- d) ciascuna assemblea parziale è presieduta da un componente il Consiglio di Amministrazione o da un socio dallo stesso Consiglio designato;
- e) alle assemblee parziali si applicano le medesime disposizioni che regolano lo svolgimento dell'Assemblea generale;
- f) ogni assemblea parziale elegge, scegliendoli fra i soci nella proporzione di uno ogni 20 (venti) o frazioni superiore a 9 (nove) in essa presenti, uno o più delegati all'Assemblea generale. L'Assemblea Ordinaria può modificare la suddetta proporzione per l'elezione dei delegati.

ART. 23

L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio/video conferenza, se previsto nell'avviso di convocazione, purché sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione;

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

ART. 24

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a dodici membri designati dall'Assemblea, che ne determina il numero.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o

più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita delibera di cooptazione. Tali nomine saranno sottoposte alla ratifica della prima Assemblea utile.

I consiglieri nominati dall'Assemblea in sostituzione di altri cessati durante il loro mandato, decadono alla stessa data prevista dal mandato di coloro che hanno sostituito. In caso di cessazione dalla carica di oltre un terzo dei consiglieri, decadrà l'intero consiglio di amministrazione.

I soci sostenitori possono designare, in conformità all'art. 3 della Legge n. 3818/1886, sino ad un terzo del totale degli amministratori da scegliersi tra i soci ordinari. Anche tali amministratori dureranno in carica un triennio.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vice Presidenti a maggioranza di voti, almeno uno dei quali scelto preferibilmente fra gli Amministratori espressione dei Soci Sostenitori. Può inoltre eleggere uno o più Consiglieri Delegati attribuendo loro congiuntamente o disgiuntamente i relativi poteri nei limiti di legge.

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo di tre membri, delegandone i poteri nei limiti di legge.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera inviata per posta o posta elettronica o fax, che dovrà pervenire ai consiglieri ed ai membri dell'organo di controllo almeno 48 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All'inizio delle adunanze il Presidente nomina un segretario. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante audio/video conferenza alle condizioni previste dall'art. 23 *mutatis mutandis*.

ART. 27

Al Consiglio di Amministrazione spettano, oltre a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, nessuno escluso, i seguenti poteri:

- a) formulare e redigere i regolamenti che disciplinano i rapporti con i soci, i regolamenti delle diverse forme di assistenza, i regolamenti conseguenti a convenzioni o accordi stipulati con aziende ed enti di qualsivoglia natura;
- b) deliberare sull'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- c) nominare la dirigenza e, su proposta del Direttore, gli impiegati della MutuAll, fissandone il trattamento;
- d) stipulare ogni contratto o convenzione necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
- e) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi;

- f) approvare il bilancio preventivo e modificare la misura della eventuale quota di ammissione e dei contributi associativi;
- g) predisporre ogni anno il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale;
- h) amministrare il patrimonio sociale e deliberare sull'impiego delle disponibilità sociali nei modi previsti dall'art. 13;
- i) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi previsti dal presente Statuto secondo le norme fissate dal Regolamento;
- j) nominare commissioni consultive per la migliore risoluzione dei problemi finanziari, amministrativi, ecc. A tali commissioni possono partecipare anche non soci.

ART. 28

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale di MutuAll, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni da un Vice Presidente, o, se nominato, dal Consigliere Delegato.

Ai Consiglieri Delegati compete la rappresentanza della società nei limiti della delega, da esercitare congiuntamente o disgiuntamente.

ART. 29

Organo di controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rinnovabile.

Non possono far parte dell'organismo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da MutuAll e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

ART. 30

Fatti salvi i divieti previsti dalla legge, qualsiasi controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovesse insorgere

fra i soci o fra i soci e MutuAll o che fosse promossa da o nei confronti di Amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE

ART. 31

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della MutuAll procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

ART. 32

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio, ai sensi dell'art.9 del D.lgs.117/2017 è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli art. 11 e 20 della legge 31/01/1992 n. 59.

LASCITI E DONAZIONI

ART. 33

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 117/2017, MutuAll può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34

Per quanto non è previsto nel presente Statuto o dai regolamenti valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice Civile.

ART. 35

Le disposizioni del presente statuto contenenti un rinvio ad articoli del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. troveranno applicazione a decorrere dall'iscrizione della Società nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato:-NICOLA MANNARI

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO

Certifico, io sottoscritta Monica Scaravelli, Notaio in Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 4 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di diciassette facciate compresa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo e relativi allegati, firmato a norma di legge

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 26 maggio 2021

Firmato:--Monica Scaravelli notaio



Firmato digitalmente da MONICA RITA
SCARAVELLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154